

# COMUNE DI CALOSSO

## Provincia di Asti

**Deliberazione N. 20**

### Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015, della relazione previsionale e programmatica 2013/2015, del programma triennale delle opere pubbliche, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, del programma degli incarichi 2013.**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTI** del mese di **AGOSTO** alle ore **21:00**

nella sala al piano terra del palazzo municipale sito in via Roma n. 11, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria. Eseguito l'appello all'inizio della seduta, risultano:

N.	COGNOME E NOME	presente	assente
1	UGONIA Giuseppe - Sindaco	si	
2	BIFFI Giovanni	si	
3	GRIMALDI Paolo Renato	si	
4	PACE Carlo	si	
5	MOISO Amedeo	si	
6	MARENCO Andrea	si	
7	MORANDO Matteo	si	
8	SCAGLIOLA Fabio	si	
9	DOMANDA Eleonora		si
10	SERRA Franca (min.)	si	
11	SORIA Ermanno (min.)		si
12	DALCIELO Francesca (min.)	si	
13	DAFFARA Walter (min.)	si	
	Totali	<u>11</u>	<u>2</u>

E' presente alla seduta l'Assessore esterno signor Bosticardo Valter (senza diritto di voto)

Partecipa all'adunanza il dott. CARAFA Vincenzo, Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione al Sindaco Ugonia;

In relazione a quanto previsto dal testo unico decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (in sigla Tuel), compreso l'ordinamento finanziario e contabile, e dall'art. 9 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità, la Giunta predispose gli schemi e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio comunale:

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, di durata pari al bilancio pluriennale della Regione Piemonte;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
- il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013;

e richiama la particolare attenzione del Consiglio sulla importanza politica, amministrativa e tecnico-contabile degli strumenti relazionali, programmatici e previsionali in esame, che, insieme, costituiscono il momento di maggior rilievo e significato nella vita gestionale del Comune.

La relazione, unitamente al bilancio annuale e pluriennale che completa, è rivolta, secondo il vigente indirizzo normativo di rinnovamento dei metodi e tecniche finanziarie, ad esprimere la valutazione delle concrete possibilità e capacità operative dell'Ente in relazione alle risorse disponibili proprie ed allargate e di quelle di finanza derivata, predeterminate e garantite dallo Stato, per l'attuazione del complesso dei programmi di intervento possibili, con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali verso cui si intende indirizzare la attività di gestione.

Il piano di attività che ne consegue tiene conto, da un lato, delle esigenze di un ordinato sviluppo del Comune e, dall'altro, delle risorse effettivamente disponibili e delle reali e legali possibilità di indebitamento.

Il bilancio di previsione annuale ed annessi allegati, relazione previsionale programmatica e bilancio pluriennale, sono stati redatti applicando i modelli ed i contenuti del vigente ordinamento contabile.

Il processo di cambiamento introdotto dal decreto legislativo n. 77/1995 e s.m.i, dalle cosiddette leggi Bassanini, e ribadito nel vigente T.u.e.l. ha modificato l'equilibrio che regola il riparto delle competenze tra gli organi politici e quelli burocratici. Gli amministratori affidano una quota di risorse ad un responsabile di servizio, definendo le direttive per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Il punto di partenza non è più lo stanziamento finanziario in senso assoluto, ma l'obiettivo da raggiungere, in ragione di un impiego di risorse finanziarie, umane e strumentali.

La struttura di tutto il bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati, bilancio pluriennale e relazione previsionale programmatica poggia quindi sulla contemporanea definizione:

- degli obiettivi;
- delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi.

La programmazione viene indirizzata al raggiungimento di una migliore economicità, efficienza ed efficacia dell'apparato burocratico comunale.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di questo importante strumento di programmazione, la Giunta comunale provvederà a formulare un dettagliato piano esecutivo di gestione e ad attribuire ai vari responsabili del servizio il budget a loro disposizione per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Tali budgets saranno riepilogati in programmi ed articolati in progetti secondo le finalità specifiche da conseguire.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ai sensi degli articoli 151 e 162 del T.u.e.l..

Il tetto giuridico-finanziario della spesa corrente è stato determinato in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 6, del T.u.e.l..

Il pareggio del bilancio 2013 è garantito con una giusta e ponderata politica tributaria:

- I.M.U.: determinata al momento in via di larga massima sulla base delle vigenti aliquote e detrazioni I.M.U annualità 2012.: (abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,0 per mille e la detrazione sull'abitazione principale di euro 200,00; altri fabbricati e terreni: aliquota dell'8,6 per mille; fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille);
- TARES (EX TAR SU): tariffe approvate nella seduta odierna con D.C.C. n. 15/2013;
- PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: confermate le tariffe;
- TOSAP: confermate le tariffe;
- ADDIZIONALE IRPEF: confermata l'aliquota dello 0,5%;

L'alto tasso di rigidità del bilancio per la spesa consolidata, ormai avviata a coprire buona parte della spesa corrente, è inoltre destinato ad un progressivo e costante incremento per effetto degli oneri diretti, riflessi ed indotti derivanti:

- dalla naturale espansione delle spese correnti dovuta sia agli effetti dell'inflazione che ai miglioramenti contrattuali del personale;
- dal costo dei beni e servizi a prezzi amministrati;
- dall'erogazione di migliori servizi;
- dal costo dell'esercizio e manutenzione delle nuove opere e impianti;

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale si precisa che in questo Comune è assicurata la copertura minima di legge, giusta la deliberazione n. 18 adottata in data odierna;

Il relatore illustra i documenti programmatici e previsionali predetti ed il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, esponendo i criteri di impostazione e le scelte operate sia nella programmazione triennale che nella più dettagliata ed esecutiva previsione annuale;

Informa che il bilancio è stato redatto in base alle disposizioni legislative regolanti la finanza locale, tra cui: decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 (T.u.e.l.), decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), decreto-legge 29.12.2010, n. 225 convertito in legge 26.2.2011, n. 10; legge 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), decreto-legge 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133 e le precedenti finanziarie: legge 22.12.2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), legge 27.12.2005, n. 296 (legge finanziaria 2007), e legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Senza tralasciare le novità recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva-Italia) contenente una ulteriore manovra correttiva dei conti pubblici, come modificata più volte; le tante, troppe, incertezze che ancora dominano il quadro della finanza locale non hanno consentito la definizione precisa dell'entità degli stanziamenti legati ai tributi introdotti ed alla fiscalizzazione di una parte di essi. Appena emergeranno elementi più certi in merito, si introdurranno in bilancio con apposite variazioni.

Ciò premesso, i documenti programmatici triennali ed il progetto di bilancio annuale per il 2013 sono portati all'esame ed approvazione del Consiglio comunale a' termini dell'art. 174 del T.u.e.l..

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e i documenti programmatici per il triennio 2013/2015 predisposti dalla Giunta comunale con verbale n. 29 in data 20 giugno 2013, esecutiva;

Accertato che il bilancio raggiunge il pareggio economico finanziario anche mediante le risorse derivanti dalla riforma del federalismo fiscale municipale ed ai i trasferimenti erariali "sopravvissuti" a detta riforma federalista e mediante le risorse tributarie e finanziarie proprie, in applicazione delle tariffe deliberate e vigenti;

Rilevato in particolare che:

- il bilancio delle spese di investimento è chiaramente e dettagliatamente indicato nella relazione previsionale e programmatica e nelle tabelle allegate al bilancio annuale;
- il comma 169 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) testualmente così recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 77 bis, comma 30, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133 dispone:  
*"Resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)"*;
- l'articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere di cui sopra, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
- l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 che ha disapplicato le norme suddette a decorrere dall'anno 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'irpef;
- **che, alla luce di quanto sopra esposto, le tariffe di imposte, tasse e tariffe di servizi comunali risultano confermate per l'anno 2013 nella misura già deliberata con gli atti qui di seguito riportati:**
  - **la D.C.C. n. 16 in data 29.9.2012 determinava l'aliquota dell'imposta municipale propria immobili (I.M.U.) (che dal 1° gennaio 2012 ha preso il posto dell'I.C.I.) nelle seguenti misure:**
    - abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,0 per mille e la detrazione sull'abitazione principale di euro 200,00;**
    - altri fabbricati e terreni: aliquota dell'8,6 per mille;**
    - fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille;**
  - la D.C.C. n. 1 in data 28.3.2007, determinava nella misura di 0,5 punti percentuali, l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1, c.3, del decreto legislativo n. 360/1998, così come modificato dall'art. 12 della legge 133/1999 e dall'art.1, commi 143 e 144, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  - la D.C.C. n. 15 del 1°8.2013 con cui sono state approvate le tariffe della TARES (EX TARSU, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ;
  - la D.G.C. n. 99 in data 4.7.1994, esecutiva, con la quale furono rideterminate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti comunali sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore;

- la D.G.C. n. 22 in data 29.6.1994, esecutiva, con la quale, contestualmente all'approvazione del regolamento comunale, furono approvate le tariffe della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- la D.G.C. n. 59 in data 27.2.1997, esecutiva, con la quale furono approvate le tariffe del servizio fognatura (art.7, commi 1 e 2, della legge 27.1.1989, n. 20) attualmente in vigore;
- la D.G.C. n. 30 del 28.2.1996, esecutiva, con la quale furono approvate le tariffe del servizio depurazione (art.3, commi dal 42 al 47, della legge n. 549/1995) attualmente in vigore;
- la D.G.C. n. 31 in data 6.9.2012, esecutiva, con la quale venivano stabilite le tariffe per il servizio di trasporto alunni a valere per l'anno scolastico 2012/2013;
- la D.G.C. n. 32 in data 6.9.2012, esecutiva, con la quale veniva stabilita la tariffa del servizio di mensa scolastica a carico dell'utente per l'anno scolastico 2012/2013;
- la D.C.C. n. 33 in data 6.9.2012, esecutiva, con la quale venivano stabilite le tariffe per l'attività extrascolastica di doposcuola relativamente all'anno scolastico 2012/2013;

- che il Comune di Calosso fa parte del Consorzio dei comuni per l'acquedotto di Valtiglione, dal 2005 trasformatosi in società per azioni, per ciò che concerne la gestione del servizio di acquedotto;

- che il Comune di Calosso non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 131/1983, ora articolo 172, comma 1, lett. c) del T.u.e.l.;

- che si è adempiuto per ciò che concerne i servizi scolastici forniti dal Comune di Calosso a quanto previsto dall'art. 25 rubricato "Contribuzione degli utenti" della legge regionale 28.12.2007, n. 28;

- che a norma dell'art. 20 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 recante il regolamento sull'ordinamento dei Segretari comunali e dell'articolo 1, comma 1, tabella 1, del decreto-legge 29.12.2010, n. 225, convertito in legge 26.2.2011, n. 10 (c.d. mille proroghe), si è previsto in bilancio l'apposito fondo ivi disciplinato;

- che sono stati debitamente previsti, sia nel bilancio annuale 2013 che nel bilancio pluriennale 2013/2015, gli stanziamenti relativi alla corresponsione al personale dipendente del fondo per il trattamento economico accessorio di cui al vigente C.C.N.L.;

- che non sono stati previsti nel bilancio gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli enti locali, stante il blocco previsto per legge ma sono stati previsti unicamente i valori dell'indennità di vacanza contrattuale;

- che secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ed a tal fine è stato redatto il programma 2013, che si porta in approvazione come allegato alla presente deliberazione;

- che questo Comune, in base a ricognizione effettuata, rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 28,

della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che prevede che *«Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 30 aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per all'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali»;*

- che è stato inserito nel bilancio di previsione annuale e pluriennale all'intervento 2.01.08.01 il "fondo per accordi bonari", così come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 554/1999;
- che sono stati verificati gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie vigenti;

Dato atto ancora:

- che l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha sottoposto dal 1° gennaio 2013 anche i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti dall'osservanza dei vincoli posti dal patto di stabilità interno;
- che si è tenuto debito conto della costituzione di fondi a titolo di incentivi e di spese di progettazione;
- che si è tenuto conto delle disposizioni della legge regionale 7.3.1989, n. 15 avente per oggetto "Individuazione degli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose – utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio stesso";
- che gli eventuali proventi per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada saranno devoluti alle finalità di cui all'art. 53, comma 20, della legge n. 388/2000;

Riconosciuto che le entrate sono state previste nel loro presumibile gettito e le spese nella loro necessaria ed effettiva entità sia pure nei limiti delle risorse disponibili, in base alle esigenze della gestione corrente ed agli intendimenti e programmi di questa Amministrazione secondo gli impegni assunti e tenendo conto delle risultanze dei precedenti esercizi;

Ritenuto pertanto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed i documenti previsionali e programmatici ad esso allegati relativi al triennio 2013/2015, predisposti dalla Giunta comunale, esprimono concretamente le possibilità e capacità operative di questo Ente in relazione alle risorse disponibili nel triennio considerato, per l'attuazione di tutti i programmi definiti possibili fra quelli essenziali e prioritari cui si intende indirizzare l'attività di gestione;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 23.4.2012 e n. 7 del 26.4.2013, esecutive, con cui è approvato il rendiconto della gestione relativo, rispettivamente, all'esercizio finanziario 2011 e 2012 e la deliberazione n. 18 del 29.9.2012, esecutiva, con la quale si è proceduto alla verifica in salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 5.12.2011, con la quale si è provveduto alla redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto-legge n. 112/2008 e che la stessa è da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale quale allegato ed in uno con il bilancio di previsione 2013;

Visto il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 - Tuel;

Vista la legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), la legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), la legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011); il decreto-legge 29.12.2010, n. 225 convertito in legge 26.2.2011, n. 10, il decreto-legge 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133 e le precedenti finanziarie: legge 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), legge 22.12.2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), legge 27.12.2005, n. 296 (legge finanziaria 2007) e legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Rilevato con particolare riferimento all'imposizione fiscale locale, che con decorrenza 1° gennaio 2013 l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 ha introdotto due importanti modificazioni alla disciplina dell'IMU ovvero sia l'abrogazione del comma 11 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 con conseguente eliminazione della quota di imposta riservata allo Stato e la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011;

Rilevato altresì che la maggiorazione standard sui servizi (componente Tares) di trenta centesimi al metro quadrato di superficie imponibile è riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito in legge 18 luglio 2013, n. 85 il quale, nelle more di un complessiva riforma della disciplina della imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina della Tares, per l'anno 2013 sospende il versamento della prima rata dell'IMU per le abitazioni principali e relative pertinenza ad esclusione della categorie catastali A/A, A/8 e A/9 anche appartenenti agli IACP e per i terreni agricoli e i fabbricati rurali;

Visto il successivo articolo 2 che pone la clausola di salvaguardia per cui se detta riforma non dovesse essere adottata entro il 31 agosto 2013 continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine per il versamento della prima rata dell'IMU è fissato al 16 settembre 2013;

Esplicitato la richiesta di delucidazioni dei signori Consiglieri;

Dopo ampia ed esauriente discussione in merito all'argomento, il Presidente accertatosi che non vi siano più interventi;

Acquisito il parere favorevole di congruità, coerenza e attendibilità contabile ai sensi dell'art. 239 del T.u.e.l. da parte dell'organo di revisione economico finanziaria, dr.ssa Maschio Marinella;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario, ex art. 153 del T.u.e.l.;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (consiglieri Serra, Dalcielo e Daffara), resi da n. 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

## **DELIBERA**

1) di approvare, così come approva, negli schemi e formulazioni proposte dalla Giunta comunale, come emendato in data odierna come precisato in premessa:

- il **BILANCIO DI PREVISIONE** per l'esercizio finanziario 2013 che pareggia, in termini di competenza, nelle risultanze finali esposte nell'allegato quadro generale riassuntivo e dei risultati differenziali.

- la **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA** per il triennio 2013/2015;

- il **BILANCIO PLURIENNALE** per il triennio 2013/2015 nelle risultanze finali allegate;

2) di dare atto che il Comune di Calosso non ha disponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività di cui alla legge n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, per cui non si rende necessaria la verifica prevista dall'art. 172, comma 1, lett. c) del T.u.e.l.;

3) di dare atto che non sono state presentate domande di contributo ai sensi della legge regionale n. 15/1989;

4) di dare atto che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Ente garantiscono la copertura minima di legge, giusta la propria deliberazione n. 18 adottata in data odierna;

5) di dare atto che è stato inserito nel bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale il "fondo per accordi bonari" ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 554/2000 "Regolamento di attuazione delle legge Merloni ter", che prevede l'obbligo di inserire un apposito capitolo per le spese di copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31 bis della legge stessa;

6) di approvare il programma delle opere pubbliche 2013/2015, dando atto che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori ex art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" non sono stati redatti ed

approvati secondo i modelli previsti dalla normativa in quanto le opere da realizzare risultano tutte di importo non superiore a 100.000,00 euro e di tale circostanza si è preso atto con deliberazione della Giunta comunale n. del . settembre 2012, esecutiva, pubblicata per 60 giorni consecutivi a decorrere dal ottobre 2012;

- 7) di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto-legge n. 112/2008 redatto con la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 5.12.2011, quale allegato con il bilancio di previsione 2013;
- 8) di approvare il programma 2013 relativo agli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza conferibili a soggetti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 9) di prendere atto che il revisore ha espresso il parere favorevole di congruità, coerenza ed attendibilità contabile sul bilancio oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del T.u.e.l.;
- 10) **di confermare per l'anno 2013 la misura della tariffa di imposte, tasse e servizi comunali, già deliberate con gli atti qui di seguito riportati:**
  - **D.C.C. n. 16 in data 29.9.2012 che determinava l'aliquota dell'imposta municipale propria immobili (I.M.U.) (che dal 1° gennaio 2012 ha preso il posto dell'I.C.I.) nelle seguenti misure:**
    - abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,0 per mille e la detrazione sull'abitazione principale di euro 200,00;**
    - altri fabbricati e terreni: aliquota dell'8,6 per mille;**
    - fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille;**
  - D.C.C. n. 1 in data 28 marzo 2007 che determinava nella misura di 0,5 punti percentuali l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 360/1998, così come modificato dall'art. 12 della legge 133/1999 e dall'art.1 commi 143 e 144 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  - D.G.C. n. 15 in data 1° agosto 2013, esecutiva, che determina le tariffe per l'annualità 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che dal 1° gennaio 2013 ha preso il posto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
  - D.G.C. n. 99 in data 4 luglio 1994, esecutiva, con la quale furono rideterminate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti comunali sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore;
  - D.G.C. n. 22 in data 29 giugno 1994, esecutiva, con la quale, contestualmente all'approvazione del regolamento comunale, furono approvate le tariffe della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - D.G.C. n. 59 in data 27 febbraio 1997, esecutiva, con la quale furono approvate le tariffe del servizio fognatura (art. 7 commi 1 e 2 della legge 27.1.1989, n. 20) attualmente in vigore;
  - D.G.C. n. 30 del 28 febbraio 1996, esecutiva, con la quale furono approvate le tariffe del servizio depurazione (art. 3, commi dal 42 al 47, della legge n. 549/1995) attualmente in vigore;
  - D.G.C. n. 31 in data 6 settembre 2012, esecutiva, con la quale venivano stabilite le tariffe a carico degli utenti per il servizio di trasporto alunni a valere per l'anno scolastico 2012/2013;



- D.G.C. n. 32 in data 6 settembre 2012, esecutiva, con la quale veniva stabilita la tariffa del servizio di mensa scolastica a carico degli utenti per l'anno scolastico 2012/2013;
- D.G.C. n. 33 in data 6 settembre 2012, esecutiva, con la quale venivano stabilite le tariffe per l'attività extrascolastica di doposcuola relativamente all'anno scolastico 2012/2013.

11) di riservarsi di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla presente deliberazione, sia per quanto riguarda la manovra tributaria che la manovra di bilancio, nel momento in cui la normativa raggiungerà un grado di definizione che lo consenta;

12) di dichiarare a seguito di successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
G. Ugonia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
V. Carafa

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
Articolo 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno

Lì

Il Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
Articolo 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva con il giorno \_\_\_\_\_  
decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Lì

Il Segretario Comunale

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**  
Articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

I sottoscritti responsabili, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole relativamente alla presente deliberazione:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
- in ordine alla regolarità contabile della proposta, comportando spesa o diminuzione di entrata.

Il Responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Segretario Comunale